



COMUNE DI TESERO

REGOLAMENTO PER L'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO

“Tesero”

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 11 del D. Leg. 10 febbraio 2005 n. 30, l'uso del marchio collettivo “Tesero” nonché i controlli sul medesimo e le relative sanzioni.

2. Il regolamento è allegato alla domanda di registrazione del marchio, da presentare a nome del Comune di Tesero.

Art. 2

FINALITA' PERSEGUITE

1. Il Comune di Tesero richiede la registrazione del marchio collettivo “Tesero”, ne concede l'uso e vigila sulla correttezza del medesimo, al fine di promuovere gli interessi e lo sviluppo della comunità locale che rappresenta, ai sensi dell'articolo 1 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 3 e dell'articolo 1, comma 1 della L.R. 22 dicembre 2004 n. 7.

2. Con l'uso del marchio il Comune di Tesero intende designare e promuovere la provenienza geografica dei prodotti e servizi oggetto del medesimo, ritenuti ai sensi del presente regolamento particolarmente rappresentativi di tradizioni, abilità produttive, tipicità e cultura della comunità locale.

Art. 3

DESCRIZIONE DEL MARCHIO

1. Il marchio collettivo “Tesero” è un marchio figurativo costituito dall’elemento verbale, la parola “*Tesero*”, e da un elemento grafico, relativo alla grafia della parola medesima.

2. Il marchio di cui al comma precedente è allegato al presente regolamento.

Art. 4

REGISTRAZIONE DEL MARCHIO

1. Il Comune richiede la registrazione del marchio collettivo ai sensi del D. Leg. 10 febbraio 2005, n. 30 per le classi, i prodotti e i servizi indicati di seguito (previsti nella *Classificazione internazionale di Prodotti e Servizi – 9^a edizione*):

- Classe 9: apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini;
- Classe 15: strumenti musicali;
- Classe 19: materiali da costruzione non metallici (legni semilavorati);
- Classe 20: Mobili, specchi cornici; prodotti non compresi in altre classi in legno, sughero ecc.;
- Classe 25: articoli di abbigliamento, scarpe e cappelleria;
- Classe 28: giochi e giocattoli;
- Classe 29: carne, pesce, pollame e selvaggina; uova, latte e prodotti derivati dal latte;
- Classe 30: farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria, gelati; miele, sciroppo di melassa;
- Classe 31: prodotti agricoli, orticoli, forestali e granaglie;
- Classe 35: pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale;
- Classe 41: educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali;
- Classe 43: ristorazione; alloggi temporanei.

Art. 5

USO DEL MARCHIO

1. Il Comune concede l’uso del marchio a coloro che ne fanno domanda per designare i propri prodotti o servizi che siano particolarmente rappresentativi di tradizioni, abilità produttive, tipicità e cultura della comunità locale.

2. La caratteristica di cui al comma precedente sussiste:

- a) qualora il prodotto o il servizio per il quale è richiesto l'uso sia costruito o realizzato interamente o almeno per la parte rilevante in unità produttive ubicate nel territorio del Comune di Tesero; per parte rilevante si intende tutte le attività di ideazione, progettazione, design e simili, anche in relazione ai prodotti agricoli e alimentari;
- b) e qualora il prodotto o il servizio riguardi attività presenti da lungo tempo nel territorio comunale e rappresentative di particolari tradizioni, tipicità e abilità produttive;
- c) oppure, in alternativa a quanto alla lettera b), e qualora il prodotto o il servizio riguardi attività di insediamento recente nel territorio comunale, purché abbia caratteristiche di novità, originalità e sia collegato anche indirettamente a tradizioni, tipicità e abilità produttive della comunità locale;
- d) oppure, in alternativa a quanto alla lettera b), e qualora il servizio riguardi l'attività di informazione, promozione o accoglienza turistica, anche extra-alberghiera, o l'attività di ristorazione o simili relative al territorio comunale;
- e) qualora il servizio riguardi un'iniziativa o manifestazione di carattere ricreativo, culturale, sportivo o sociale d'interesse per la comunità locale, anche se non limitata esclusivamente al territorio comunale.

3 Il Comune di Tesero può utilizzare il marchio per i propri prodotti o servizi ai sensi dei commi precedenti.

Art. 6 DOMANDA DI USO DEL MARCHIO

1. La domanda di uso del marchio deve indicare il prodotto o servizio cui si riferisce e la durata dell'iniziativa di cui all'art. 5, comma 2 lettera e). Deve essere corredata da una relazione riguardante il prodotto o il servizio interessato, se possibile con la documentazione fotografica, dimostrativa del possesso della caratteristica e dei requisiti di cui all'articolo 5.

2. Il richiedente deve consentire i controlli del Comune relativi all'accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti, anche mediante l'accesso alle sedi aziendali, fornendo le informazioni e i dati a tal fine richiesti.

Art. 7 CONCESSIONE DI USO DEL MARCHIO

1. Accertata la sussistenza della caratteristica e dei requisiti di cui all'articolo 5 il Comune concede l'uso del marchio a tempo indeterminato, oppure, nel caso di iniziative o manifestazioni, per la durata delle medesime, salva la possibilità di concedere l'uso anche per edizioni successive.

2. In ogni caso la concessione d'uso è condizionata al permanere della sussistenza della caratteristica e dei requisiti dimostrata nella domanda.

Qualora la sussistenza venga meno la concessione diviene priva di efficacia e il concessionario deve astenersi dall'uso del marchio, dandone immediata comunicazione al Comune. L'uso fatto altrimenti è considerato a tutti gli effetti uso abusivo.

3. La concessione d'uso è di regola gratuita. Il Comune tuttavia può richiedere un rimborso forfetario delle spese amministrative e di istruttoria della domanda.

Art. 8 CONTROLLI E SANZIONI

1. Nel corso della durata della concessione il Comune controlla periodicamente il permanere della sussistenza dei requisiti per l'uso del marchio in conformità dalla concessione rilasciata.

2. Qualora vi sia la possibilità del venir meno dei requisiti per l'uso del marchio in conformità della concessione rilasciata, il Comune ne dà immediata comunicazione al concessionario richiedendo al medesimo di fornire, entro 30 giorni, le proprie documentate osservazioni. Dal ricevimento della comunicazione, sino all'accertamento conclusivo il concessionario deve astenersi dall'uso contestato del marchio. Sono fatti salvi altri eventuali usi non oggetto di contestazione. L'accertamento conclusivo è formalizzato con la conferma della concessione o con la dichiarazione di decadenza.

3. Qualora il marchio sia utilizzato dal concessionario anche per prodotti o servizi non previsti dalla concessione o con gravi difformità rispetto alla concessione medesima, oppure nei casi di recidiva di uso anche con lievi difformità, il Comune può dichiarare la decadenza della concessione.